

----- "STATUTO" -----

----- della società a responsabilità limitata -----

----- con unico socio denominata -----

----- "GIOIA TAURO PORT SECURITY S.R.L." -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - DURATA -----

ART. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata
con unico socio denominata -----

----- "GIOIA TAURO PORT SECURITY S.R.L.". -----

ART. 2 - La società ha sede nel Comune di Gioia Tauro (RC)
all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita
presso il Registro delle Imprese. -----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere
ovunque unità locali operative (quali ad esempio: succursali,
filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze), nonché
trasferire e, con decisione dell'organo amministrativo, può
istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali,
succursali, agenzie o unità locali comunque denominate;
competete ai soci la decisione di istituire, modificare o
sopprimere sedi secondarie. -----

ART. 3 - La durata della Società è fissata al 31 dicembre
2030 e potrà essere prorogata con deliberazione
dell'Assemblea dei soci. -----


ART. 4 - La società ha per oggetto e scopo sociale

l'effettuazione dei servizi di sicurezza portuale rientranti nelle funzioni attribuite dalle vigenti leggi all'Autorità Portuale di Gioia Tauro, come definiti dagli atti dispositivi di regolamentazione della materia emanati dall'Autorità Portuale medesima e dalle altre competenti autorità, volti ad assicurare, nell'ambito degli impianti portuali di uso comune, quanto occorrente per prevenire incidenti di sicurezza fra cui si richiamano a scopo esemplificativo e non esaustivo i compiti di controllo dell'accesso al Porto di persone, mezzi, bagagli e carico, monitoraggio delle aree e dei punti sensibili, gestione delle informazioni e delle comunicazioni di sicurezza. -----

La società potrà inoltre prestare i servizi riguardanti la contabilità di magazzino (per come previsto dall'art. 105 del Regolamento CEE n. 2913/92 e dall'art. 520 del Regolamento CEE n. 2454/93) ed effettuare ogni altro adempimento prescritto dalla vigente normativa, il tutto per conto dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, e nell'ambito della "Zona Franca Aperta" del porto di Gioia Tauro, istituita dall'Autorità Doganale Italiana ai sensi dell'art. 168 bis del Regolamento CEE n. 2700/2000 -----

La società opera esclusivamente per conto dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro e nell'ambito della circoscrizione territoriale della stessa. -----

Per l'attuazione dello scopo sociale la società dovrà: -----



"Dotarsi di struttura operativa adeguata ai compiti da svolgere tramite personale proprio ovvero appalto di servizi;

"Provvedersi di tutti i mezzi, apparecchiature, impianti, infrastrutture necessari per l'organizzazione ed erogazione dei servizi rientranti nell'oggetto sociale secondo gli standards di economicità ed efficienza stabiliti dalle competenti amministrazioni; -----

"Soddisfare le esigenze di formazione ed aggiornamento periodico del personale assegnato ai servizi che dovrà essere reclutato sulla base della verifica dei requisiti di moralità e professionalità predeterminati dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro e nel rispetto delle vigenti disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato secondo le disposizioni del codice civile. -----

----- **TITOLO II** -----

----- **CAPITALE E FINANZIAMENTI** -----

ART. 5 - Il capitale della Società è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila). -----

ART. 6 - I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dal socio con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio. -----

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dal socio a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti del socio si applica

l'articolo 2467 del Codice Civile. -----

----- **TITOLO III** -----

----- **CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI - DIRITTI DEI SOCI** -----

ART. 7 - Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società. -----


In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società e nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2464 del Codice Civile, la polizza di assicurazione o la fidejussione bancaria che garantiscono tali prestazioni possono in ogni momento essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione presso la Società del corrispondente importo in danaro. -----

ART. 8 - I diritti sociali spettano al socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta. -----
Il diritto di voto compete al socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

----- **DOMICILIAZIONE E COMUNICAZIONI** -----

ART. 9 - Il domicilio del socio, dei componenti dell'organo amministrativo, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. -----

Tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti dal presente statuto, potranno anche essere sottoscritti con firme



elettroniche e trasmessi con mezzi informatici e telematici,
agli indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali,
purchè sia in ogni caso garantita la prova della spedizione,
dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva. -----

----- **TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE** -----

ART. 10 - Può essere socio della GIOIA TAURO PORT SECURITY
S.R.L. esclusivamente l' Autorità Portuale di Gioia Tauro. Le
partecipazioni non sono, a qualsiasi titolo, trasferibili. E'
esclusa la possibilità di ingresso di nuovi soci nel capitale
sociale ed è fatto divieto di offrire in sottoscrizioni a
terzi quote di nuova emissione in sede di aumento di capitale.
Dette disposizioni valgono anche nel caso di trasferimento
del diritto di usufrutto o di altro diritto reale sulla
quota. Spetta al socio il diritto di recesso. -----

----- **RECESSO** -----

ART. 11 - Il diritto di recesso spetta in tutti i casi
previsti dalla legge e del presente statuto. -----
Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante
al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della
stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 del
codice civile. -----

----- **DECISIONE DEI SOCI ED ASSEMBLEA** -----

ART. 12 - Il socio decide sulle materie riservate alla sua
competenza dalla legge e dal presente statuto. -----
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- la nomina dell'Organo amministrativo; -----

- la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del

Presidente del Collegio sindacale o del revisore; -----

- le modificazioni del presente Statuto; -----

- le decisioni che comportino una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una

rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

- le decisioni sugli argomenti che l'organo amministrativo

sottopone alla loro approvazione. -----

ART. 13 - Salvo quanto previsto al primo comma del successivo

articolo 14 le decisioni dei soci possono essere adottate

anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del

consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per i casi

previsti dall'articolo 2479, comma quarto del codice civile. -

ART. 14 Le decisioni adottate ai sensi del precedente

articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro

delle decisioni dei soci. -----

ART. 15 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo

anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia. -----


In caso di impossibilità dei componenti dell'organo

amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere

convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche dal

socio nel solo caso di approvazione del bilancio d'esercizio.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle



materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. -----

La convocazione deve essere effettuata con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento; -----

b) lettera semplice, ovvero messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto dal socio il quale dovrà, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento. -----

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale l'amministratore ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'organo amministrativo o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

ART. 16 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o da uno degli amministratori in caso di nomina di più amministratori o dal presidente in caso di consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di uno dei soggetti sopra indicati, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. -----

ART. 17 - Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. -----


L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla



discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonchè da visionare, ricevere o

trasmettere documenti; -----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi

audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli

interventuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la

riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il

segretario, se nominato. -----

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene

la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 18 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da

verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se

nominato o dal Notaio in caso di assemblea straordinaria. ----

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in

allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale

rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità

e il risultato delle votazione e deve consentire, anche per

allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o

dissenzianti. -----

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti

dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su

richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti

all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea deve essere

redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva

esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione. -----

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. -----


ART. 19 - Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. -----

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. -----

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. -----

La rappresentanza può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati. -----

ART. 20 - Le assemblee sono straordinarie e ordinarie. Nelle prime (concernenti deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che portano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della Società) le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in prima convocazione, i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione il 51%



(cinquantuno per cento) del capitale sociale. -----

Nelle assemblee ordinarie le deliberazioni sono adottate, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto, in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto. -----

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell' art. 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci. -----

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci. -----

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. -----

----- TITOLO IV -----

----- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -----

ART. 21 - La Società può essere amministrata alternativamente, su decisione del socio in sede di nomina: --

- da un amministratore unico; -----
- da un consiglio di amministrazione composto da tre membri; -
- da due o più amministratori i quali operano disgiuntamente secondo la regola dell'art. 2257 c.c.; -----

- da due o più amministratori i quali operano congiuntamente

secondo la regola dell'art. 2258 c.c.. -----

Il socio, contestualmente alla nomina dell'amministratore

unico, del consiglio di amministrazione o di due

amministratori, possono affidare agli amministratori poteri

di amministrazione da esercitare in via congiunta o

disgiunta, fermi restando i casi di competenza consiliare

collegiale inderogabilmente previsti dalla legge. -----

Gli amministratori possono essere anche non soci. -----

Non possono essere nominati amministratori e se nominati

decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni

previste dall'articolo 2382 del codice civile. -----

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato

dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di

fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o

a dimissioni. -----

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta

causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a

tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo

determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto


all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del

danno in mancanza di giusta causa di revoca, intendendosi

l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente

società come accettazione della presente clausola e,

pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno. -----



Gli amministratori sono rieleggibili. -----

Nell'atto costitutivo, o con decisione del socio, per ogni esercizio, può, altresì, essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può, inoltre, essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato e la prestazione si intende offerta gratuitamente, con il solo rimborso delle spese documentate. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, o anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta dal socio. -----

Il socio provvederà a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così denominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile. -----

ART. 22 - In caso di amministrazione disgiunta, ciascun

amministratore può opporsi all'operazione che un altro

amministratore voglia compiere; sull'opposizione decide la

maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita

a ciascun socio negli utili. -----

Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più

amministratori, è necessario il consenso di tutti gli

amministratori per il compimento delle operazioni sociali. ---

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli

amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi

i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per

evitare un danno alla società. -----

Possono essere, altresì, previsti sistemi misti di

amministrazione (disgiunta e congiunta) a seconda degli atti

o categorie di atti da compiere. -----

ART. 23 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento

della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i

suoi membri un presidente ed un vice presidente. -----

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto

previsto al successivo articolo, possono essere adottate


anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del

consenso espresso per iscritto. -----

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del

consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolare

vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il



diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a
tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di
un unico documento ovvero di più documenti che contengano il
medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli
amministratori. -----

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo
inizio o nel diverso termine indicato nel testo della
decisione. -----

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con
il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in
carica, non computandosi le astensioni. -----

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte
senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
La relativa documentazione è conservata dalla Società. -----

ART. 24 - In caso di richiesta di un amministratore il
consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza
collegiale. -----

In questo caso il presidente convoca il consiglio di
amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i
lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano
adeguatamente informati sulle materie da trattare. -----

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli
amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,
con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima

dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della

riunione, nonchè l'ordine del giorno. -----

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche

altrove, purchè in Italia. -----

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,

anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i

consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. ----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono

svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle

seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il

segretario della riunione, se nominato, che provvederanno

alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi

ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----

- che sia consentito al presidente della riunione di

accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati della votazione; -----


- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione; -----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti



all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si
richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi
membri in carica; le deliberazioni sono prese con la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità
di voti, la proposta si intende respinta. -----

ART. 25 - L'organo amministrativo ha tutti i poteri per
l'amministrazione della Società. -----

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai
poteri degli amministratori. -----

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo
può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato
esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad
uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In
questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi
terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate
nell'art. 2475, quinto comma, del codice civile. -----

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori
per il compimento di determinati atti o categorie di atti,
determinandone i poteri. -----

La decisione di fusione della Società ai sensi degli articoli
2505 e 2505 bis del codice civile è adottata dall'organo

amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.

ART. 26 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spetta, a seconda della forma di amministrazione scelta, all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione. -----

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. -----


La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. -----

----- **TITOLO V** -----

----- **CONTROLLO LEGALE DEI CONTI** -----

Art. 27 - Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi. --

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. -----



Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 del codice civile ed esercita altresì il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento del Collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del codice civile. -----

Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Il revisore ha la medesima durata in carica nonchè le stesse funzioni, competenze e poteri del collegio sindacale; peraltro il revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel registro delle Imprese la nomina del Collegio Sindacale. -----

----- TITOLO VI -----

----- MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO -----

ART. 28 - Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479 bis del codice civile. Il verbale è redatto da Notaio e si applica l'articolo 2436 del Codice Civile. -----

ART. 29 - L'aumento di capitale non potrà essere attuato mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento. -----

Ogni comunicazione al socio conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura dell'amministratore a mezzo raccomandata a.r.. -----

Art. 30 - La relazione dell' amministratore e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, non devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa. -----

In ogni caso l'amministratore, nel corso dell'assemblea, dovrà dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa. -----


----- **TITOLO VII** -----

----- **BILANCIO ED UTILI** -----

Art. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. -----

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti al socio, salvo diversa decisione del socio. -----

----- **TITOLO VIII** -----



----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 32 - La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. -----

La competenza per decidere od accertare tutte le cause di scioglimento previste in modo specifico dal presente statuto spetta all'organo amministrativo, che curerà i relativi adempimenti pubblicitari. -----

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione. -----

Sono inoltre riservate a deliberazione assembleare la revoca dei liquidatori e la modifica delle deliberazioni previste dal primo comma dell'art. 2487 del Codice Civile. -----

Il Collegio dei liquidatori funzionerà secondo le norme seguenti: -----

- il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri; -----

- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri; -----

- il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno

otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Il

Collegio dei liquidatori si riunirà, comunque validamente,

anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti

i suoi componenti; -----

- i verbali delle deliberazioni del Collegio dei liquidatori

saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i

componenti presenti alla riunione. -----

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis del codice

civile, i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto

dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro

delle Imprese. -----

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero

al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere

tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà,

a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda

sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare

procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

----- **TITOLO IX** -----

----- **CLAUSOLA COMPROMISSORIA** -----

ART. 33 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle

nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del

pubblico ministero) sorga tra il socio e la società, l'organo

amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali

organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi,

in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o

esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è deferita al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente e secondo diritto. -----
Il Collegio è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile." -

==== Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti quindici. -----


Io Notaio ho letto, al comparente che lo ha approvato, quest'atto scritto con strumentazione elettronica da persona di mia fiducia, salvo quanto aggiunto a penna da me Notaio su sette fogli per facciate ventisei e la ventisettesima sin qui.

Chiuso e sottoscritto alle ore diciotto e minuti trenta (18.30). -----

F.to Carmelo Maccarone -----

" Sapienza Commerci - Notaio -----

segue sigillo notarile. -----



Copia conforme al suo originale
che si rilascia per uso **TRIBUNALE**
Corte di **VENTISEI FASCIAE**
Visto Valentin, **06 NOVEMBRE 2008**